

Dispositivo

L'art. 13, parte B, lett. f), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, dev'essere interpretato nel senso che la fornitura di servizi di «call centre» a favore di un organizzatore di scommesse telefoniche, che comporta l'accettazione delle scommesse in nome dell'organizzatore da parte del personale impiegato dal prestatore dei detti servizi, non rappresenta un'operazione di scommessa ai sensi di tale disposizione e, pertanto, non può beneficiare dell'esenzione dall'IVA prevista da tale disposizione.

(¹) GU C 106 del 30.4.2005

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 13 luglio 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof — Austria) — Reisch Montage AG/Kiesel Baumaschinen Handels GmbH

(Causa C-103/05) (¹)

(Regolamento (CE) n. 44/2001 — Art. 6, punto 1 — Pluralità di convenuti — Azione promossa in uno Stato membro avverso una persona sotto procedimento fallimentare, domiciliata in tale Stato e un coconvenuto domiciliato in un altro Stato membro — Irricevibilità dell'azione promossa avverso la persona sotto procedimento fallimentare — Competenza del Tribunale adito nei confronti del coconvenuto)

(2006/C 224/21)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberster Gerichtshof

Parti nella causa principale

Ricorrente: Reisch Montage AG

Convenuta: Kiesel Baumaschinen Handels GmbH

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Oberster Gerichtshof — Interpretazione dell'art. 6, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 12, pag. 1) — Pluralità

di convenuti — Azione proposta in uno Stato membro contro un primo convenuto in esso domiciliato e contro un secondo convenuto residente in un altro Stato membro — Irricevibilità dell'azione contro il primo convenuto a causa del procedimento fallimentare aperto sul suo patrimonio — Competenza del giudice adito per l'azione contro il secondo convenuto

Dispositivo

L'art. 6, punto 1, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, va interpretato nel senso che in una situazione, quale quella di cui alla causa a qua, tale disposizione può essere invocata nel quadro di un'azione promossa in uno Stato membro nei confronti del convenuto domiciliato in questo Stato e un coconvenuto domiciliato in un altro Stato membro, anche qualora la detta azione sia considerata fin dalla sua introduzione inammissibile nei confronti del primo convenuto in forza di una normativa nazionale.

(¹) GU C 132 del 28.5.2005.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 13 luglio 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica portoghese

(Causa C-191/05) (¹)

(Inadempimento di uno Stato — Direttiva 79/409/CEE — Conservazione degli uccelli selvatici — Zona di protezione speciale — Modifica senza fondamento scientifico)

(2006/C 224/22)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. van Beek e A. Caeiros, agenti)

Convenuta: Repubblica portoghese (rappresentante: L. Fernandes, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione dell'art. 4, n. 1, della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 103, pag. 1) — Zona di protezione speciale — Modifica senza fondamento scientifico